

Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2012, n. 185-37163

Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale n. 152-5666 del 13 febbraio 2001 (Attuazione articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14. Rimborso spese ai Consiglieri regionali. Sostituzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 820 - 8297 del 21 giugno 1994), come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 102 -20255 del 18 maggio 2011.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

vista la legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 152 – 5666 del 13 febbraio 2001 (Attuazione articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14. Rimborso spese ai Consiglieri regionali. Sostituzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 820 – 8297 del 24 giugno 1994), come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 102 – 20255 del 18 maggio 2011;

considerato che la deliberazione del Consiglio regionale n. 152 – 5666 del 13 febbraio 2001, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 102 – 20255 del 18 maggio 2011, reca un elenco degli organismi e delle riunioni che sono qualificate istituzionali e quindi, per questa ragione, comportano la corresponsione ai Consiglieri regionali delle relative indennità e rimborsi, come individuati al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 14/1994 e s.m.i.;

ritenuto necessario ed urgente procedere al contenimento della spesa pubblica relativa ai costi della politica, anche attraverso la razionalizzazione delle indennità e dei rimborsi corrisposti ai Consiglieri regionali per le attività svolte nell'esercizio del loro mandato;

considerato che l'obiettivo di cui al punto precedente può essere raggiunto anche attraverso la riduzione della tipologia di riunioni qualificate come istituzionali per le quali i Consiglieri regionali, come precedentemente ricordato, percepiscono indennità e rimborsi spese

delibera

- di sopprimere la lettera f) dal testo del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale n. 152 – 5666 del 13 febbraio 2001 (Attuazione articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14. Rimborso spese ai Consiglieri regionali. Sostituzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 820 – 8297 del 24 giugno 1994) e s.m.i.;

- di sopprimere, conseguentemente, ogni riferimento alla lettera f) nel testo del dispositivo della deliberazione di cui al punto precedente.

(omissis)